

Comune di Amalfi

Provincia di Salerno



G.C. Numero 49 del 03/04/2007

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: C.C.N.L. - ENTI LOCALI DEL 22/01/2004 ART. 4 -
AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DECENTRATO.**

L'anno duemilasette addì tre del mese di aprile alle ore 10,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'asservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gaetano Vito al quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

		Presente
DE LUCA ANTONIO	Sindaco	NO
CAMERA GIOVANNI	Vice Sindaco	SI
BRUSCAGLIN EDUARDO	Assessore Effettivo	SI
LAUDANO FRANCESCO	Assessore Effettivo	SI
CAMERA GIUSEPPE	Assessore Effettivo	SI
BUCNOCORE BENTAMINO	Assessore Effettivo	SI
LAURO IMMACOLATA	Assessore Effettivo	SI

N. Presenti: 6

N. Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Giovanni Camera assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta a firma dell'Assessore al Personale Avv. Giuseppe Camera;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo 267/00;
Con voti unanimi;

DELIBERA

Approvare e far propria l'allegata proposta e per l'effetto:

- Prendere atto dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato definito in data 5.3.2007, allegato alla presente, con il controllo effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi stessi in esso contenuti;
- Autorizzare il Segretario Generale in servizio, quale Presidente della Delegazione trattante, a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato del Comune di Amalfi unitamente ai rappresentanti sindacali unitari e provinciali;
- Prendere atto, contestualmente, del riparto effettuato dalla delegazione trattante per gli anni 2006 e 2007, come da allegato;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000.

Art. 1 **Campo di Applicazione**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato dipendente dall'Amministrazione, con esclusione dei Dirigenti.

Ai fini del presente contratto, per CCNL si intende il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente CCDI.

Art. 2 **Oggetto del CCDI**

Il presente CCDI è stipulato ai sensi dell'art.40 del d.lgs. n.165/2001 ed ai sensi del contratto collettivo nazionale relativo al Comparto Regioni e Autonomie Locali per il periodo 2002-2005.

Esso disciplina le materie previste dall'art. 16, comma 1 del CCNL 31/03/99 e dagli artt. 4, 5 e 6 del CCNL 01/04/99 come modificati dal vigente CCNL.

Per tutto quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia ai contratti collettivi nazionali sopra citati.

Per tutto quanto riguarda la materia delle relazioni sindacali si rinvia al Protocollo d'Intesa sulle relazioni sindacali e alla normativa contrattuale nazionale di riferimento, che opportunamente sarà allegato e parte integrante del presente Contratto in uno agli Accordi di concertazione sulle materie assegnate a tale istituto.

Art. 3 **Tempi e procedure per stipula e rinnovo**

Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL che viene indicata nel quadriennio 2002 - 2005 per la parte normativa e nel biennio 2002 - 2003 per la parte economica, nonché per quelle comunque in vigore,

Esso è attuato dall'Amministrazione immediatamente dopo la stipula che si intende avvenuta con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL del 01.4.1999 così come modificato dall'art. 4 del vigente CCNL, e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Per le verifiche sullo stato di attuazione e sui singoli istituti oggetto del presente contratto, la delegazione trattante di parte pubblica convoca, dopo il 1° semestre e, comunque, entro il 1° luglio di ogni anno, un incontro finalizzato alla verifica dell'utilizzo delle risorse e al suo adeguamento, se necessario. A tal fine il Servizio /Ufficio competente trasmette, in tempo utile, alle Rappresentanze Sindacali un documento avente ad oggetto il monitoraggio della spesa derivante dall'applicazione del CCDI.

Ad inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo le parti si incontrano per determinare in sede di contrattazione decentrata le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL.

Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente CCDI.

Art. 4 **Risorse decentrate**

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per i dipendenti a tempo indeterminato, sono, secondo le modalità definite dai commi 2 e 3 dell'art. 31 e con le integrazioni previste dall'art. 32 del vigente CCNL, quantificate, per l'anno 2006, così come di seguito analiticamente riportato:

COSTITUZIONE FONDI

art. 31 c. 2 CCNL 22/01/2004

Risorse stabili:

Art. 15, comma 1 CCNL

1/4/1999:

2006

Fondo Consolidato

Risorse storiche 1998 comprensive dello straordinario pagato ai titolari di p.o.	- lett.a)	€ 79.017,91
Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;	- lett.b)	€ 0,00
gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996,...	- lett.c)	€ 3.012,49
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2,comma 3, dig. 165/01.	- lett.f)	€ 0,00
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del LED	- lett.g)	€ 8.549,16
dalle risorse destinate all'indennità di L.1.500.000 di cui art. 37,comma 4, del CCNL 6/7/1995	- lett.h)	€ 0,00
differenza della spesa per le PEO derivanti dagli incrementi ex CCNL 2002/03		€ 19.614,01
0,52% del monte salari 1997, esclusa dirigenza, con decorrenza 31.12.1999	- lett.j)	€ 4.886,71
Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento...	- lett.l)	€ 0,00
In caso di attivazione di nuovi servizi e/o di incremento stabile delle dotazioni organiche, ...	- comma 5	€ 0,00
A decorrere dal 31.12.99 riduzione del 3% dello straordinario...I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	Art. 14, c. 4, CCNL 01/4/1999	€ 201,42
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1	€ 9.407,78
Le risorse di cui al comma 1, dell'art. 4 del ccnl 5/10/2001, sono integrate dall'importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 4.891,04
TOTALE RISORSE STABILI		€ 129.580,52
Dichiarazione congiunta n.19 (CCNL 2002-2005)	a) progressione economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99 (costo effettivo delle PEO al netto degli aumenti contrattuali 2002/03;	€ 54.353,10
	b) retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;	€ 0,00
	c) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;	€ 0,00
	d) quota di incremento della indennità di comparto per l'anno 2002, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del presente CCNL;	€ 1.904,16
	e) quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).	€ 1.279,01
	f) differenza della spesa per le PEO derivanti dagli incrementi ex CCNL 2002/03	€ 19.614,01
TOTALE NETTO RISORSE STABILI		€ 52.276,83
INCREMENTO RISORSE CCNL 2002_2005 ART.32		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari lordo + IRAP, esclusa la dirigenza, determinato in rapporto al consuntivo 2001.	ART.32, comma 1	€ 4.298,30
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari lordo + IRAP, esclusa la dirigenza, determinato in rapporto al consuntivo 2001.	ART.32, comma 2	€ 3.466,37
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari lordo + IRAP, esclusa la dirigenza, determinato in rapporto al consuntivo 2001 ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	ART.32, comma 7	€ 0,00
Recupero incremento contrattuale (0,62 + 0,50) del monte salari lordo + IRAP, esclusa la dirigenza, per nuove assunzioni avvenute negli anni successivi al 2001.		€ 0,00

Incremento ex art.5 del CCNL 5.10.2001 ove non incluso nel costo delle PEO.		€ 0
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, c.2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Ipotesi di accordo per il biennio economico 2004-2005 ART.4, C.1	€ 3.986
TOTALE COMPLESSIVO NETTO RISORSE STABILI		€ 64.190

COSTITUZIONE FONDI		art. 31 c. 3 CCNL 22/01/04
Risorse variabili:	Art. 15 CCNL 1/4/1999:	2006
Fondo		
le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (sponsorizzazioni);	comma 1. Lett d) (come modificato dall'art. 4, c.4, del ccnl 5/10/01)	€ 0,00
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e s.m.i.;	comma 1. Lett e)	€ 2.626,80
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17(l.109/94, ICI,etc)	Comma 1. Lett K) come modificato da art. 4, c.3, ccnl 5/10/01	€ 4.666,67
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.	Comma 1. Lett m)	€ 0,00
per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.	Comma 1. Lett n) solo CCIAA	€ 0,00
In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	comma 2	€ 11.277,35
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.....	comma 5	€ 0,00
Incremento per enti in possesso dei requisiti individuati dalle parti firmatarie del CCNL (Art. 16, comma 1)	(Art. 16, co. 1)	€ 0,00
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referanderie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali, non concorre ai limiti di cui all'art.14 del CCNL 01/04/99. Gli enti provvedono a calcolare e ad acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative.	14/09/2000 art.39	€ 0,00
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso..... per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.	Art. 54, co. 1 CCNL 14/9/2000	€ 0,00
Totale risorse variabili		€ 19.070,91
Riepilogo Totali Risorse		2006
STRAORDINARIO	Art. 14 CCNL 1/4/1999:	€ 5.164,57
TOTALE RISORSE STABILI		€ 64.190,76
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 19.070,91

TOTALE RISORSE DISPONIBILI		€ 88.426,24
Somme non spese esercizio precedente (2005)		€ 16.480,58
	TOTALE	€ 104.906,82

Art. 5

Fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi

Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari a € 88.426,24 ed è finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva ed individuale, così come previsto dall'art.37 del vigente CCNL.

L'importo di cui al comma 1, si adegua ipso iure con le economie a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione dei fondi di cui al presente contratto, fatta eccezione per quello relativo alle PEO.

Il fondo è utilizzato per promuovere, nell'ambito delle ore contrattuali, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'ente finalizzato al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi.

Con accordo di delegazione trattante annualmente si provvederà a ripartire il fondo tra i diversi servizi, in rapporto alle unità assegnate.

I responsabili dei servizi hanno l'obbligo di predisporre, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, uno o più piani di produttività annuali che, coinvolgendo l'insieme del personale, siano collegati ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi.

In sede di prima applicazione i piani saranno definiti entro 15 giorni dalla stipula del contratto decentrato. Ciascun piano dovrà indicare:

- il responsabile, gli obiettivi, l'importo complessivo del piano, il numero del personale diviso per categorie e per profilo professionale, le attività da svolgere, i tempi di attuazione, l'importo teorico *minimo* spettante ad ogni partecipante.

Il responsabile ha l'obbligo di illustrare a tutti i partecipanti l'attività da esplicarsi e la relativa metodologia di valutazione dei risultati. A tale scopo convocherà, prima dell'avvio, apposite riunioni di servizio e predisporrà momenti di verifica intermedi, comunicando ai partecipanti gli eventuali esiti.

Il mancato rispetto da parte dei responsabili degli obblighi di cui sopra comporterà l'automatica valutazione negativa in sede di corresponsione delle indennità accessorie ovvero della retribuzione di risultato.

Le parti sottolineano che tale inadempienza è da considerarsi quale fonte di responsabilità per la mancata erogazione dei benefici economici connessi.

L'attribuzione dei compensi avverrà, per i dipendenti che hanno partecipato al piano di lavoro, su valutazione a seguito di verifica del risultato secondo le allegate schede e con la metodologia ivi contenuta.

Contro le risultanze della scheda di valutazione, il dipendente, entro 15 giorni dalla data di firma della stessa, può presentare ricorso al Direttore Generale/Segretario Comunale, il quale, di concerto con il Dirigente di Settore, convoca, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il lavoratore interessato, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, il dipendente venga trasferito in un altro Settore la scheda di valutazione viene compilata dai diversi Dirigenti.

Le schede sono individuali e nominative e contengono una serie di indicatori considerati rilevanti per la valutazione della prestazione del personale.

Ad ogni indicatore è attribuito uno specifico peso. Il punteggio ottenuto dal dipendente in ogni indicatore verrà moltiplicato per il peso attribuito a quell'indicatore (punteggio indicatore * peso). La somma dei punteggi ottenuti per tutti gli indicatori determina il punteggio totale del dipendente nella valutazione della prestazione, secondo la formula $\text{Punteggio Totale} = \text{Somatoria} (PG * \text{peso})$.

La liquidazione avverrà moltiplicando il valore punto (importo complessivo/ numero dei dipendenti/100) con il punteggio totale della scheda di valutazione.

La scheda di valutazione deve essere compilata principalmente intendendo le sue voci in relazione al piano delle attività assegnate. Il risultato ottenuto deve essere moltiplicato con il grado di realizzazione degli obiettivi. Viene stabilito un ulteriore premio a dipendente nel limite del 50% dell'importo teorico minimo che viene attribuito proporzionalmente nel limite dei fondi non assegnati.

Durante il periodo di svolgimento del piano:

- a) - non si terrà conto delle assenze per:

- Permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- Assenze per malattia per infortuni sul lavoro e/o ricovero ospedaliero non inferiore a 3 gg. o superiore a 2 mesi;
- Permessi retribuiti ex CCNL vigenti: matrimonio, lutto, nascita figli, studio/formazione etc.
- Permessi sindacali retribuiti;
- Riposi compensativi;
- Permessi per donazione di sangue e similari;
- Astensione obbligatoria per maternità e permessi L.104/92 e L.53/2000.

b) - i provvedimenti disciplinari definitivi comminati nell'anno di riferimento, comporteranno una decurtazione dalla quota di produttività relativa allo stesso anno nella misura del:

- 5 % in caso di censura;
- 10 % per multa con importo non superiore a quattro ore;
- 30 % per sanzioni superiori.

Sono esclusi dalla partecipazione alla produttività collettiva ed individuale:

- a. i dipendenti iscritti negli incentivi superiori a €1.500,00 annui derivanti da specifiche disposizioni di legge;
- b. i dipendenti iscritti negli incentivi superiori a €1.500,00 annui per attività di progettazione e di pianificazione;
- c. il personale per il quale è espressamente esclusa l'applicazione di questo istituto.

I compensi della produttività sono corrisposti con lo stipendio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello interessato; la liquidazione è prevista nel mese successivo alla conclusione del piano, quando questo interessa un periodo temporale inferiore all'anno.

Qualora non si raggiunga l'obiettivo prefissato, secondo la valutazione del responsabile del piano e/o del responsabile del servizio, verrà erogata ai partecipanti la somma percentuale corrispondente alla maggiore produttività, purché l'obiettivo raggiunto sia superiore al 50% di quello prefissato.

I risultati conseguiti saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'apposito organismo costituito per la valutazione dell'attività dei responsabili dei servizi e dagli incaricati delle posizioni organizzative.

L'attività dell'organismo di cui al comma 1 si conclude con una relazione che sarà trasmessa alle componenti sindacali della delegazione trattante.

Il Responsabile di un servizio può predisporre un c.d. "progetto-obiettivo" da comunicare alle R.S.U.. Il progetto-obiettivo deve contenere una descrizione dell'attività da realizzare, il tempo di realizzazione, il personale scelto, le ore assegnate a ciascuno. La realizzazione dello stesso sarà finanziata con fondi di bilancio aggiuntivi; la retribuzione da corrispondere osserva i costi orari del lavoro straordinario e al termine delle attività sarà predisposta liquidazione indicante i risultati raggiunti. Dette attività derogano al limite previsto dall'art.14.

Art. 6

Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche del nuovo ordinamento

Il fondo è costituito, ai sensi dell'art.34, del vigente CCNL ed ammonta ad una somma pari a € 18.511,52.

Esso è finalizzato a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, nei limiti massimi delle somme previste.

In tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

I criteri valutativi inerenti la progressione economica sono quelli rispettivamente previsti per ciascuna categoria, dall'allegato "A".

Art. 7

Fondo per la retribuzione delle posizioni organizzative apicali.

I responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e segg. del ccnl 31.3.99.

Art. 8

Valorizzazione delle Alte professionalità